Contratto Parc Adula

Capitolo B

Primo periodo d'esercizio decennale (2018—2027)

Roveredo, settembre 2016

Parc Adula
Residenza al Mai, Strada Cantonale
CH-6535 Roveredo
Tel +41 (0)91 827 37 65
info@parcadula.ch, www.parcadula.ch

PARCS SVIZZERS PARCHI PARKE
CANDIDATS
PARC NAZIUNAL
CANDIDATO
PARCO NAZIONALE
KANDIDATUR
NATIONALPARK

Impressum

Incaricati:
Dr. iur. Gieri Caviezel, Rechtsanwalt, Vinzenz & Partner, Coira
Hansruedi Diggelmann, Planung|Vernetzung|Entwicklung, Zurigo

Autore:
Gieri Caviezel e Hansruedi Diggelmann in collaborazione con l'ente responsabile Parc Adula, Roveredo, e altri mandatari per temi specifici concernenti la garanzia della qualità della zona centrale.

Correzioni effettuate dopo l'esposizione pubblica di partecipazione 2015.

Le correzioni effettuate nel Capitolo B dopo l'esposizione pubblica di partecipazione 2015 possono essere richieste e visionate presso la sede amministrativa di Parc Adula.

Illustrazione di copertina: Greina - © Nicki Frech

INDICE

Contratto del Parco 4

1. Partner contrattuali: Comuni del parco 4
2. Perimetro e azzonamento 4
3. Scopo del parco nazionale 4
4. Obiettivi strategici per la fase d'esercizio decennale 5
5. Garanzia territoriale 5
6. Compiti dell'ente responsabile del parco 6
7. Contributi finanziari e di altra natura dei Comuni 6
8. Modifiche del contratto del parco 6
9. Scioglimento del contratto del parco 6
10. Delega di competenze 7
11. Entrata in vigore, durata e rinnovo 7
12. Allegati 7

Statuto Associazione Parc Adula……8

Allegato al Contratto del Parco: Regolamento della zona centrale……14

Allegati al Regolamento della zona centrale……24

Contratto del Parco

Contratto del Parco tra i Comuni del parco e l'Associazione Parc Adula (ente responsabile del parco nazionale Parc Adula)

1. Partner contrattuali: Comuni del parco

1.1. I Comuni sottoscriventi partecipano al Parc Adula, un parco nazionale ai sensi dell'art. 23f Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Come Comuni del parco essi sono soci dell'Associazione Parc Adula.

1.2. Riservato il consenso di tutti i Comuni, il parco nazionale comprende zone nei seguenti Comuni: Acquarossa Serravalle, Blenio, Disentis/Mustér, Medel/Lucmagn, Sumvitg, Trun, Vals, Lumnezia (Vrin), Hinterrhein, Nufenen, Splügen, Mesocco, Soazza, Buseno, Calanca, Rossa.

Allegato 1: Cartina del perimetro del parco

1.3. Con questo contratto i Comuni partecipanti e l'Associazione Parc Adula stabiliscono le basi per lo sviluppo del parco nazionale per la prima fase d'esercizio decennale.

1.4. L'adesione al contratto conferisce al competente organo comunale la facoltà di designare i delegati che secondo quanto previsto dallo statuto dell'Associazione Parc Adula rappresentano gli interessi del Comune nell'assemblea dei delegati.

1.5. Gli art. 23e segg. Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e l'Ordinanza federale sui parchi (OPar) costituiscono i principali riferimenti contenutistici del contratto.

1.6. I diritti politici della popolazione e le competenze dei Comuni partecipanti rimangono invariati.

2. Perimetro e azzonamento

2.1. Il parco nazionale Parc Adula è composto da:
a) una zona centrale, dove la natura è lasciata libera di svilupparsi e alla quale il pubblico può accedere solo in maniera limitata (art. 23f cpv. 3 lett. a LPN, art. 17 OPar);
b) una zona periferica, dove il paesaggio rurale è gestito in modo rispettoso della natura e la qualità della natura e del paesaggio è conservata (art. 23f cpv. 3 lett. b LPN, art. 18 OPar).

2.2. Per quanto necessario, il perimetro del parco comprendente la zona centrale e la zona periferica secondo l'allegato 1 è fissato nei rispettivi piani direttori dei Cantoni Grigioni e Ticino e nei piani di utilizzazione dei Comuni del parco.

3. Scopo del parco nazionale

3.1. Ai sensi dell'art. 23f LPN un parco nazionale offre spazi vitali intatti alla fauna e alla flora indigene. Esso deve servire allo sviluppo naturale del paesaggio, a scopi ricreativi, all'educazione ambientale, allo sviluppo economico e ai fini della ricerca scientifica, in particolare per quanto concerne la fauna e la flora indigene. Per il resto lo scopo risulta dallo statuto dell'Associazione Parc Adula.

3.2. Spetta ai Comuni determinare le modalità attraverso le quali promuovere uno sviluppo sostenibile ai sensi della cifra 4.4 (ecologia, economia e società).

4. Obiettivi strategici per la fase d'esercizio decennale

4.1. I Comuni del parco orientano le attività di loro competenza ad uno sviluppo sostenibile ai sensi della cifra 4.4.

4.2. Motivano la popolazione come pure imprese e istituzioni locali a parimenti impegnarsi per questo sviluppo.

4.3. Con riferimento al progetto di parco nel suo insieme, sostengono l'ente responsabile del parco nel coordinamento di progetti e di singole misure tra tutti i Comuni del parco, con le istituzioni nei settori dello sviluppo regionale e con gli uffici competenti dei Cantoni Grigioni e Ticino. I Comuni del parco intrattengono un dialogo aperto per trovare le soluzioni migliori possibili nel rispetto della sostenibilità. Si impegnano pertanto affinché nei progetti con conseguenze economiche, ecologiche, sociali e turistiche rilevanti sia instaurata una Comunicazione tempestiva e aperta, e affinché le diverse opinioni siano ascoltate. Vantaggi e svantaggi sono illustrati oggettivamente, in modo che possano essere confrontati e valutati coerentemente.

4.4. I progetti e le attività dell'ente responsabile del parco sono armoniosamente orientati agli obiettivi strategici del parco nazionale:

a) salvaguardia dello sviluppo libero della natura nella zona centrale;
b) conservazione e sviluppo degli elevati valori naturali e paesaggistici così come cura del paesaggio culturale considerando la funzione cuscinetto della zona periferica;
c) promovimento dell'unione con le Regioni e della consapevolezza dei loro valori;
d) sostegno della ricerca di base e della ricerca applicata nella zona centrale e periferica;
e) sostegno e esecuzione di misure per l'incremento della produzione di valore aggiunto regionale (energia, industria, agricoltura e economia forestale, turismo);
f) promovimento di un'agricoltura e un'economia agricola innovative e orientate al futuro
g) valorizzazione della regione del parco attraverso prodotti e servizi indigeni come offerte turistiche naturalistiche e culturali;
h) sostegno della commercializzazione dei beni e servizi della regione del parco;
i) sostegno e attuazione di cooperazione e innovazione dentro e fuori dal parco;
j) sviluppo e attuazione dell'educazione ambientale unitamente alle istituzioni esistenti;
k) promovimento dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali e di una gestione sostenibile di energia e mobilità.

4.5. Gli obiettivi dettagliati per la fase d'esercizio decennale sono descritti nel piano di gestione. I singoli progetti da attuare sono contenuti nella pianificazione quadriennale per la relativa fase (schede di progetto e piano finanziario).

5. Garanzia territoriale

5.1. I Cantoni Grigioni e Ticino indicano nel piano direttore cantonale le parti della zona centrale e periferica che si trovano sul loro territorio e fissano nel testo del piano direttore gli obiettivi e le basi che dal punto di vista cantonale hanno carattere vincolante generale per le autorità.

5.2. Il quadro normativo per la zona centrale è definito da specifico regolamento di utilizzazione ancorato nelle disposizioni pianificatorie locali.

Allegato 2: Regolamento zona centrale (norme di utilizzo della zona centrale per tutti i Comuni partecipanti)

6. Compiti dell'ente responsabile del parco

6.1. L'Associazione Parc Adula come ente responsabile del parco ai sensi dell'art. 25 OPar è competente per la gestione e la garanzia di qualità del parco nazionale.

6.2. L'ente responsabile del parco si impegna a investire completamente le proprie risorse nella realizzazione di progetti per il raggiungimento degli obiettivi formulati alla cifra 4.4. Per la scelta e la determinazione della priorità dei progetti, l'ente responsabile del parco considera le richieste e le proposte dei Comuni, dei Patriziati, della popolazione, degli enti pubblici, nonché di istituzioni, uffici e altre persone di diritto privato siti entro il perimetro del parco o che si trovano fuori dallo stesso ma dimostrano un interesse al parco. La realizzazione avviene in collaborazione con tutti i soggetti che vi partecipano e che sono coinvolti in misura determinante, in particolare con i Comuni, i Patriziati, la popolazione, gli uffici regionali e cantonali, e con diversi gruppi di interesse, associazioni e società.

7. Contributi finanziari e di altra natura dei Comuni

7.1. I Comuni del parco pagano il contributo previsto dallo statuto dell'Associazione Parc Adula e fissato ogni anno dall'assemblea dei delegati.

7.2. Partecipano inoltre con contributi finanziari straordinari o sotto forma di prestazioni proprie non indennizzate ai progetti dell'ente responsabile del parco. Questi contributi sono regolati contrattualmente di volta in volta tra i Comuni partecipanti e l'ente responsabile del parco, tenendo conto delle norme legali sulle competenze e degli interessi concreti.

8. Modifiche del contratto del parco

8.1. Il contratto di parco non può di principio essere modificato nel corso della sua durata.

8.2. Eccezioni sono possibili nei seguenti casi:

a) Modifiche puramente formali e linguistiche possono essere apportate dal comitato direttivo dell'ente responsabile del parco, se necessarie al fine di salvaguardare la coerenza tra il contratto del parco e il piano di gestione. Tutti i Comuni del parco sono informati delle modifiche.

b) In caso di aggregazioni tra Comuni del parco con altri Comuni del parco oppure con Comuni fuori dal parco, che non comportano un adeguamento del perimetro del parco o della zona centrale, le necessarie modifiche formali del contratto di parco e dei suoi allegati possono essere apportate dal comitato direttivo dell'ente responsabile del parco.

c) Modifiche del perimetro del parco e modifiche del perimetro della zona centrale possono essere attuate con effetto a far tempo dalla successiva fase di programma, se gli aventi diritto di voto dei Comuni toccati e l'assemblea dei delegati dell'ente responsabile del parco vi acconsentono.

9. Scioglimento del contratto del parco

9.1. Il contratto del parco può essere disdetto al più presto per la fine della sua durata.

9.2. Uno scioglimento anticipato del contratto di parco è possibile nei seguenti casi:

a) La Confederazione non conferisce il marchio Parco o lo ritira all'ente responsabile del parco nel corso del contratto.

b) I contributi finanziari di Confederazione o dei Cantoni Grigioni e Ticino sono ridotti durante il corso del contratto in modo tale da rendere impossibile la realizzazione dei progetti pianificati.
c) Le condizioni legali quadro per il Parc Adula si modificano in modo tale sul piano di Confederazione e Cantoni da rendere ragionevolmente inesigibile dalle parti partecipanti la continuazione del contratto di parco.

9.3. Per lo scioglimento anticipato del contratto di parco è necessario il consenso dei 2/3 dei Comuni del parco e nell'assemblea dei 3/4 dei delegati. Resta riservato lo scioglimento ordinato da un tribunale.

10. Delega di competenze

I Comuni del parco delegano all'Associazione Parc Adula la competenza di elaborare e approvare il piano di gestione per la relativa fase d'esercizio decennale all'indirizzo di Cantoni e Confederazione. Lo stesso vale per le pianificazioni quadriennali dei periodi programmatici.

11. Entrata in vigore, durata e rinnovo

11.1. Il contratto di parco entra in vigore con la sottoscrizione da parte dei Comuni aderenti e del comitato direttivo dell'Associazione Parc Adula a far data dal 1° gennaio 2018.

Allegato 3: foglio per le firme (tabella che riporta l'approvazione del contratto del parco nei singoli Comuni e la decisione dell'Associazione Parc Adula concernente tale contratto)

11.2. Il contratto del parco è valido fino al termine della fase d'esercizio decennale, per la quale la Confederazione conferisce al Parc Adula il marchio "Parco nazionale".

11.3. Per il suo prolungamento, il contratto di parco deve essere nuovamente sottoposto per accettazione agli aventi diritto di voto di tutti i Comuni del parco.

12. Allegati

1: Cartina del perimetro del parco

2: Regolamento zona centrale (norme di utilizzo della zona centrale per tutti i Comuni partecipanti)

3: foglio per le firme (tabella che riporta l'approvazione del contratto di parco nei singoli Comuni e la decisione dell'Associazione Parc Adula concernente tale contratto).

Statuto Associazione Parc Adula

I. Disposizioni generali

Articolo 1 Nome e sede dell'Associazione

1. Con il nome Parc Adula è costituita alla sede del segretariato all'interno del perimetro del parco un'associazione senza fine di lucro ai sensi dei presenti Statuti e degli art. 60 segg. del Codice civile svizzero (CC).
2. L'associazione è iscritta nel registro di commercio.

Articolo 2 Scopo e obiettivi

1. L'associazione ha per scopo la gestione di un parco nazionale (Parc Adula) ai sensi della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 23e segg. LPN).
2. Nel contesto di questo scopo l'Associazione si prefigge i seguenti obiettivi di ordine superiore:
   a) conservazione e sviluppo dei valori naturali, paesaggistici e culturali;
   b) rafforzamento delle attività economiche regionali orientate allo sviluppo sostenibile, in particolare anche del turismo sostenibile~~,~~ e promovimento della commercializzazione di beni e servizi della regione del parco;
   c) promovimento dell'identità regionale e di una più stretta collaborazione tra le Regioni;
   d) collegamento degli attori di diversi settori nella regione del parco;
   e) coordinamento tra gli obiettivi del parco, gli obiettivi dello sviluppo regionale e gli obiettivi delle organizzazioni turistiche regionali;
   f) sensibilizzazione e educazione ambientale.

Articolo 3 Lingue

Le lingue dell'Associazione sono tedesco, italiano e romancio (sursilvano).

Gli Statuti e il contratto del parco sono redatti nelle tre lingue, altri documenti ufficiali importanti dell'ente responsabile del parco sono redatti in tedesco e italiano.

II. Appartenenza

Articolo 4 Soci

1. Sono soci i Comuni politici, il cui territorio giurisdizionale si trova tutto o in parte nel perimetro del Parc Adula (Comuni del parco).
2. Terzi possono divenire soci sostenitori dell'Associazione, se corrispondono un contributo annuo minimo di CHF 100. La qualità di socio sostenitore non conferisce alcun particolare diritto di partecipazione.

Articolo 5 Adesione

1. I Comuni diventano soci con l'adesione all'assemblea costitutiva e la sottoscrizione del contratto di parco.
2. L'assemblea dei soci decide l'ammissione di nuovi Comuni del parco a richiesta del relativo Comune.
3. I soci sostenitori sono ammessi con la loro dichiarazione di adesione.

Articolo 6 Cessazione dell'appartenenza/esclusione

1. L'appartenenza di un Comune del parco cessa con la disdetta del contratto di parco, quella dei soci sostenitori con esplicita dichiarazione di disdetta, possibile in ogni momento, oppure con l'omissione del pagamento del contributo minimo.
2. I soci uscenti perdono ogni diritto sul patrimonio dell'Associazione.
3. L'assemblea può escludere dall'Associazione i Comuni del parco che violano lo scopo dell'Associazione, disattendono gravemente i suoi interessi o non corrispondono il contributo dovuto.

III. Organizzazione

Articolo 7 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'assemblea dei delegati,
b) il comitato direttivo,
c) il segretariato,
d) le commissioni specializzate permanenti e
e) l'ufficio di revisione.

Articolo 8 Assemblea dei delegati

1. L'assemblea dei delegati è l'organo superiore dell'Associazione.
2. L'assemblea dei delegati si compone dei delegati dei Comuni del parco. Ogni Comune è rappresentato da un delegato, i Comuni con zona centrale sul loro territorio da delegati supplementari secondo la chiave di riparto dell'art. 8a. I Comuni designano i loro delegati e ne regolano la sostituzione.
3. L'assemblea ordinaria dei delegati è tenuta una volta l'anno al più tardi a fine giugno.
4. La convocazione all'assemblea dei delegati deve essere inviata per scritto dal comitato direttivo ai delegati almeno 30 giorni prima, con l'indicazione degli oggetti trattati e delle proposte.
5. Ogni assemblea dei delegati regolarmente convocata può validamente deliberare. Il presidente comunica inizialmente quanti voti sono presenti. Una proposta è accettata, se ottiene più della metà dei voti presenti. A parità di voti, esso è respinto. È riservato il cpv. 7.
6. Per le nomine vale la maggioranza relativa.
7. Deliberazioni secondo l'art. 10 cpv. 2 lett. a-c richiedono l'accettazione di 3/4 di tutti i delegati.

8. Ogni delegato ha il diritto di formulare proposte alla prossima assemblea e di pretendere l'inserimento di oggetti da trattare nell'ordine del giorno, se tali oggetti sono di competenza dell'assemblea. Le proposte devono essere presentate almeno due mesi prima della successiva assemblea dei delegati.

9. Il comitato direttivo oppure i delegati di tre Comuni possono in ogni tempo pretendere che entro due mesi sia tenuta un'assemblea straordinaria dei delegati, indicando gli oggetti da trattare.

Articolo 8a Delegati supplementari dei Comuni con zona centrale

1. I delegati supplementari per i Comuni con zona centrale sul loro territorio sono determinati dalla seguente chiave di riparto:

- un delegato supplementare fino a 20 km^2 di zona centrale
- due delegati supplementari per 20-30 km^2 di zona centrale
- tre delegati supplementari per 30-40 km^2 di zona centrale
- quattro delegati supplementari per 40-50 km^2 di zona centrale
- cinque delegati per oltre 50 km^2 di zona centrale.

2. I Comuni ticinesi con due o più delegati si impegnano a designare almeno un delegato in rappresentanza dei Patriziati. I Comuni ticinesi con oltre quattro delegati si impegnano a designare almeno due delegati in rappresentanza dei Patriziati.

Articolo 9 Diritto di voto

Ogni delegato ha diritto a un voto.

Articolo 10 Competenze dell'assemblea dei delegati

1. L'assemblea dei delegati elegge:

a) il/la presidente, il/la vicepresidente e gli altri membri del comitato direttivo;
b) i membri delle commissioni specializzate permanenti;
c) l'ufficio di revisione.

2. L'assemblea dei delegati delibera:

a) l'ammissione e l'esclusione di Comuni del parco;
b) l'emanazione e la modifica degli Statuti;
c) la stipulazione e la modifica del contratto di parco con i Comuni del parco inclusi gli allegati;
d) l'ammontare dei contributi dei soci;
e) l'accensione di mutui pluriennali;
f) lo scioglimento dell'Associazione incluso l'impiego del patrimonio ad avvenuta liquidazione;

3. L'assemblea dei delegati approva:

a) l'emanazione e la modifica di regolamenti secondo l'art. 17;
b) il rapporto di gestione del comitato direttivo e delle singole commissioni;
c) il conto annuale (incluso lo scarico al comitato direttivo);
d) il preventivo;
e) la pianificazione quadriennale con la pianificazione finanziaria;
f) il piano di gestione.

Articolo 11 Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo si compone di un/una presidente, del/della vicepresidente e da tre a cinque altri membri, ed è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Le diverse regioni geografiche e linguistiche del parco nazionale devono essere adeguatamente rappresentate nel comitato direttivo. I Comuni ticinesi hanno diritto ad almeno due rappresentanti nel comitato direttivo.
3. Il direttore/la direttrice del segretariato funge da segretario con diritto di voto consultivo.
4. La presidenza e i membri del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni. Per il resto il comitato direttivo si costituisce da sé.

Articolo 12 Compiti del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo cura gli interessi dell'Associazione in tutte le questioni, per le quali non è esplicitamente competente l'assemblea dei delegati. Al comitato direttivo spettano in particolare i seguenti compiti:
   a) esecuzione delle decisioni dell'Associazione e in generale la conduzione degli affari;
   b) convocazione dell'assemblea dei delegati;
   c) decisioni concernenti l'avvio di processi, il distanziarsene e la stipulazione di transazioni;
2. Le competenze finanziarie del comitato direttivo sono definite dal regolamento di gestione.

Articolo 13 Segretariato

1. Il comitato direttivo nomina la direzione del segretariato, composta da un direttore/una direttrice e due direttori/direttrici sostituti/e; la direzione assume gli altri collaboratori.
2. La dimensione, la composizione del segretariato e i suoi compiti sono disciplinati nel regolamento di gestione.

Articolo 14 Diritti di firma

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del/della presidente o di un altro membro del comitato direttivo e con il direttore/la direttrice o uno dei suoi sostituti.

Articolo 15 Commissioni

1. Il comitato direttivo è affiancato dalle seguenti commissioni speciali permanenti:
   a) la commissione di ricerca
   b) la commissione del marchio
2. Le commissioni speciali permanenti sono composte da almeno cinque membri e si costituiscono da sé. Per il resto l'attività di queste due commissioni è disciplinata in un rispettivo regolamento.
3. Per temi specifici oppure per singoli progetti il comitato direttivo può istituire commissioni accompagnatorie. Il costo delle commissioni accompagnatorie deve essere oggetto di preventivo. L'esistenza e l'attività delle commissioni

accompagnatorie sono limitate alla durata dell'incarico. Queste commissioni possono sottoporre proposte al comitato direttivo, ma non hanno capacità decisionale propria.

Articolo 16 Ufficio di revisione

1. L'assemblea nomina un ufficio di revisione abilitato ai sensi della Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori.
2. L'ufficio di revisione è nominato per un esercizio annuale. Il suo incarico termina con l'approvazione dell'ultimo conto annuale. La rielezione è possibile.

Articolo 17 Regolamenti

1. Il regolamento di gestione disciplina i compiti e l'organizzazione del segretariato così come le competenze finanziarie del comitato direttivo, del segretariato e delle commissioni speciali permanenti.
2. I regolamenti della commissione di ricerca e della commissione del marchio disciplinano i compiti e l'organizzazione di entrambe queste commissioni speciali permanenti.
3. Il regolamento per la remunerazione disciplina le indennità e gli emolumenti degli organi dell'Associazione (art. 7) e dei membri di commissioni accompagnatorie (art. 15 cpv. 3).
4. Il comitato direttivo può emanare altri regolamenti; gli stessi devono essere sottoposti per approvazione all'assemblea dei delegati.

IV. Finanziamento

Articolo 18 Raccolta di fondi

Il fabbisogno finanziario è coperto tramite:

a) contributi della Confederazione;
b) contributi dei Cantoni Grigioni e Ticino;
c) contributi dei soci e dei soci sostenitori;
d) entrate dagli sponsor;
e) altri stanziamenti da terzi e legati;
f) tasse di sfruttamento del marchio;
g) altre entrate dell'ente responsabile del parco, in particolare entrate dalla gestione del parco.

Articolo 19 Contributi dei soci in particolare

1. Il contributo obbligatorio dei soci è stabilito ogni anno entro un minimo di CHF 3 e un massimo di CHF 9 per abitante. Il contributo minimo di un Comune del parco è CHF 1'000, il contributo massimo di CHF 10'000.
2. Il contributo di soci sostenitori ammonta almeno a CHF 100. Il membro sostenitore può liberamente aumentare il contributo, e fissarlo annualmente alla scadenza.

V. Diverse disposizioni e entrata in vigore

Articolo 20 Restituzioni

Alla fuoriuscita di un membro o di un membro sostenitore dall'Associazione e allo scioglimento dell'Associazione non sussiste alcun diritto alla restituzione dei contributi pagati.

Articolo 21 Impiego dei mezzi allo scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento e chiusura dell'Associazione o di decadenza dello scopo attuale dell'Associazione, l'assemblea dei delegati stabilisce la destinazione del patrimonio dell'Associazione.

Articolo 22 Responsabilità

Per gli obblighi dell'Associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'Associazione. I soci sono esonerati da qualsiasi obbligo finanziario personale, in particolare anche dall'obbligo di versamenti suppletivi.

Articolo 23 Foro

Eventuali divergenze tra singoli organi dell'Associazione oppure tra organi e soci concernenti l'applicazione degli Statuti e di regolamenti sono decise dai tribunali ordinari alla sede dell'Associazione.

Articolo 24 Entrata in vigore

Questi Statuti entrano in vigore con l'approvazione dell'assemblea dei delegati il (…)

Allegato al Contratto del Parco: Regolamento della zona centrale

Norme di utilizzo della zona centrale per tutti i Comuni partecipanti

Sommario

I. Campo di applicazione 16

II. Diritto applicabile e modifica del regolamento 16

III. Attuazione: collaborazione, contratti, indennizzi 16

IV. Pubblicazioni 17

V. Applicazione specifica al parco dell'art. 17 OPar 17

1. Sentieri e itinerari del parco 17
2. Introduzione di animali 18
3. Veicoli e aeromobili 18
4. Costruzioni e impianti 19
5. Modifiche della configurazione del terreno 20
6. Utilizzazione a scopo agricolo 20
7. Bosco 21
8. Pesca 22
9. Caccia 22
10. Raccolta 23
11. Altre regole comportamentali nella zona centrale 24
12. Riconoscibilità 24

Allegati

A Cartina zona centrale

B1 Sentieri, itinerari alpini estivi del parco e zone di sosta

B2 Itinerari alpini invernali del parco

C Perimetri di pascolo

D Bandita di caccia con protezione integrale e parziale

E Comparti ricerca minerali e cristalli

Elaborati di riferimento su temi specifici

ad 1	Weg- und Routennetz Parc Adula (ZHAW), breve rapporto 31.03.2015
ad 6	Perimeter der bewirtschafteten Alpen in der Kernzone des Parc Adula (Trifolium), 29.04.2015
ad 7	Definition und Potential der Waldgrenze in der Kernzone des Parc Adula (WSL), dicembre 2014.
ad 9	Konzept für minimale jagdliche Eingriffe in der Kernzone Parc Adula (Dr. Peter Meile), 20.03.2014/20.01.2015 con allegato del 02.04.2015
ad 10	Konzept „Sammeln im Parc Adula“ (Camenisch & Zahner), 31.03.2015
in gen.	Forschungs- und Monitoringkonzept Parc Adula (HSR), 31.03.2015

I. Campo di applicazione

1. La zona centrale comprende le aree indicate nell'allegato A nei territori dei Comuni di Rossa, Mesocco, Serravalle, Hinterrhein, Blenio, Vals, Lumnezia (Vrin), Sumvitg e Medel (Lucmagn).

   Allegato A: Cartina zona centrale

2. La delimitazione esatta e a carattere vincolante generale della zona centrale è fissata nei piani delle zone dei singoli Comuni.

II. Diritto applicabile e modifica del regolamento

1. Nella zona centrale sono applicabili le relative disposizioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (leggi, ordinanze e direttive da esse derivanti come regioni IFP, Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale, zone di protezione della natura, ecc.). Dall'inizio della prima fase d'esercizio (fase operativa) e su tutta la superficie della zona centrale devono inoltre essere osservati gli obblighi e i divieti elencati nell'art. 17 Ordinanza federale sui parchi d'importanza nazionale (OPar, RS 451.36). Nel piano di gestione sono descritti gli obiettivi di sviluppo auspicati per la zona centrale del Parc Adula, fissati in base alla situazione iniziale effettiva. Le precisazioni necessarie per raggiungere gli obiettivi e le indicazioni per l'attuazione delle prescrizioni valide nella zona centrale sono menzionate alla cifra V. Esse contengono in particolare le deroghe ammesse ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 OPar.

2. Eventuali modifiche del regolamento sono deliberate dall'assemblea dei delegati (art. 10 cpv. 2 lett. c Statuti). Restano riservate modifiche delle leggi federali e cantonali.

III. Attuazione: collaborazione, contratti, indennizzi

1. L'associazione Parc Adula come ente responsabile del parco è competente per gestire e assicurare la qualità del parco nazionale (art. 25 OPar, cfr. in particolare anche art. 2 Statuto e cifra 6 Contratto di parco). Questo compito esige una stretta collaborazione con i singoli Comuni partecipanti e con diversi uffici cantonali, i quali sono responsabili per l'esecuzione dei compiti loro attribuiti dalla legge anche nella zona centrale (ad es. manutenzione dei sentieri, rilascio di patenti per cercatori di minerali e cristalli, vigilanza sulla caccia e pesca, sulle foreste). Nella zona centrale è inoltre necessaria una strettissima collaborazione con i gruppi di utenti, in special modo i proprietari e gestori degli alpi e delle capanne aperte al pubblico, così come i proprietari di edifici e impianti privati.

2. Il ruolo di ente responsabile del parco comporta la conclusione di contratti con diversi privati interessati e con autorità. Tali convenzioni di cooperazione sono previste ad es. nell'ambito della vigilanza sul parco (vigilanza sulla caccia e sulla pesca, armasuisse) e della stesura di concetti di gestione per gli alpi. Delle convenzioni di cooperazione sono anche previste con diversi altri enti, principalmente nei settori informazione, convogliamento dei visitatori, educazione ambientale, oppure per l'osservazione e il rilevamento di diversi indicatori dello sviluppo nella zona centrale, secondo un concetto di monitoraggio.

3. Se un proprietario o gestore rinuncia all'utilizzo ed è dimostrato che tale rinuncia è riconducibile alla creazione e alla gestione della zona centrale, la rinuncia deve essere indennizzata. L'ente responsabile del parco unitamente al Cantone si mette a disposizione per soluzioni appropriate.

IV. Pubblicazioni

1. Nella procedura di adozione

1.1 Questo regolamento è pubblicato nei Comuni interessati assieme alla revisione della pianificazione locale (pubblicazione sul Foglio ufficiale) e può essere consultato nelle cancellerie comunali negli orari d'ufficio ordinari. Può inoltre essere consultato sul sito www.parcadula.ch.

1.2 Disposizioni particolari relative a piani direttori, bandita di caccia federale, piani di sviluppo dei boschi o divieto di pesca – sono introdotte separatamente ad opera delle istanze competenti secondo le disposizioni legali in vigore e nell'ambito delle procedure da queste stabilite. Per quanto possibile, le procedure sono condotte in coordinazione con le procedure di pianificazione locale per la zona centrale (in modo particolare tempi di pubblicazione e facoltà di impugnazione contemporanee e coordinate).

2. Nella fase d'esercizio

2.1 L'ente responsabile del parco rende attenti con diversi mezzi appropriati la popolazione e i visitatori alle regole di comportamento che devono essere osservate nella zona centrale.

2.2 La rete di sentieri e itinerari del parco è descritta su carte, guide e pagine internet dei più disparati editori e operatori. Dall'inizio della fase d'esercizio vale la rete di sentieri e itinerari del parco descritta alla cifra V./1. L'ente responsabile del parco prende le misure necessarie per fare chiarezza e si impegna affinché le pubblicazioni siano adeguate e corredate da appropriati riferimenti alla zona centrale del Parc Adula.

V. Applicazione specifica al parco dell'art. 17 OPar

1. **Sentieri e itinerari del parco** (art. 17 cpv. 1 lett. a OPar)

1.1 Obbligo di utilizzare i sentieri

a. La zona centrale può essere percorsa soltanto lungo i sentieri e gli itinerari alpini del parco previsti (obbligo di utilizzare i sentieri). L'accesso alla zona centrale è garantito tutto l'anno, in modo diverso d'inverno e d'estate. Nelle piazze di tiro militari l'accessibilità è inoltre regolata secondo le relative pubblicazioni del DDPS (Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport).

b. I proprietari e i gestori degli alpi, delle capanne aperte al pubblico, delle costruzioni e degli impianti protetti nell'effettivo esistente, così come altre persone e gruppi di persone specialmente legittimati (come pastori, guardiani della selvaggina, ranger, cercatori di minerali e cristalli o persone che lavorano a un progetto di ricerca autorizzato dall'ente responsabile del parco) possono muoversi in deroga all'obbligo di utilizzare i sentieri per quanto oggettivamente necessario allo svolgimento della loro attività.

1.2 Sentieri, itinerari alpini del parco e zone di sosta d'estate

a. I sentieri sono segnalati e non possono essere abbandonati.

b. Gli itinerari alpini del parco devono essere percorsi come li descrive l'ente responsabile del parco.

c. Come zone di sosta d’estate sono designate superfici dove i visitatori si possono muovere liberamente. In deroga alla cifra V./1.1/b. di questo regolamento, nelle zone di sosta è permesso fare il bagno. Come zone di sosta sono ritagliate aree:

- attorno alle capanne aperte al pubblico;
- nei punti panoramici e in luoghi che si prestano particolarmente all'osservazione degli animali selvatici o a una sosta prolungata;
- in posti dove è permessa l’arrampicata (aree di sport e allenamento al di fuori degli itinerari alpini del parco).

Allegato B1: Sentieri, itinerari alpini estivi del parco e zone di sosta

1.3 Itinerari alpini invernali del parco

In inverno, gli itinerari alpini del parco devono essere percorsi come li descrive l'ente responsabile del parco.

Allegato B2: Itinerari alpini invernali del parco

2. Introduzione di animali (art. 17 cpv. 1 lett. a OPar)

2.1 Di principio è vietato portare con sé animali.

2.2 È permesso tenere cani da pastore, da guardia a greggi o a capanne, nel periodo di gestione degli alpi e di accessibilità alle capanne aperte al pubblico. Non sussiste l'obbligo del guinzaglio per il loro impiego operativo.

2.3 I proprietari di costruzioni protette nell'effettivo esistente ai sensi della cifra V./4.1/a possono portare con sé il proprio cane lungo la via più breve – possibilmente lungo i sentieri e itinerari del parco secondo l'allegato B1 – partendo dal confine e attraverso la zona centrale fino all'edificio. I cani devono essere tenuti al guinzaglio e quando si trattengono fuori dagli edifici, devono continuamente rimanere legati. Questa deroga non è applicabile per ospiti dei proprietari o per conduttori.

2.4 A patto che sia regolato da una convenzione di cooperazione tra l'ente responsabile del parco e i titolari dell'utilizzo, sui sentieri segnalati sono ammessi animali da soma per il trasporto di materiale.

3. Veicoli e aeromobili (art. 17 cpv. 1 lett. b, c, cpv. 4 OPar)

3.1 Principio

L'accesso alla zona centrale con veicoli di ogni tipo, il decollo, l'atterraggio e il sorvolo della zona centrale con aeromobili di ogni tipo sono di principio vietati.

3.2 Trasporti per l'approvvigionamento ordinario

a. Le condizioni di utilizzazione di strade e sentieri nonché di impiego di elicotteri per l'approvvigionamento nell'ambito di utilizzi consentiti nella zona centrale, sono definite dai relativi concetti di gestione (in particolare alpi e capanne aperte al pubblico) oppure dall'inventario per edifici e impianti secondo la cifra V./4.3.

b. L'ente responsabile del parco sostiene i proprietari e i gestori degli impianti interessati nell'ottimizzazione dei trasporti necessari. I dettagli sono pattuiti nei concetti di gestione o contrattualmente in base all'inventario per edifici e impianti secondo la cifra V./4.3.

3.3 Trasporti straordinari

a. Per il salvataggio di persone sono permessi trasporti con mezzi di trasporto adatti secondo il caso.

b. Trasporti per il salvataggio di animali o il recupero di oggetti (ad es. dopo eventi naturali straordinari) avvengono secondo l'uso e con il consenso delle autorità competenti (vigilanza su caccia e foreste, amministrazione agricola, Comuni).

3.4 Aviazione in particolare

Per la navigazione aerea nella zona centrale sono determinanti in particolare l'art. 17 cpv. 4 OPar e l'Ordinanza sugli atterraggi esterni (OAEs, RS 748.132.3). Allo scopo di installare un adeguato monitoraggio, l'ente responsabile del parco in collaborazione con le autorità competenti provvede alla documentazione dei voli di elicottero.

4. **Costruzioni e impianti** (art. 17 cpv. 1 lett. d e cpv. 3 OPar)

4.1 Protezione dell'effettivo esistente

a. Secondo l'art. 17 cpv. 3 frase 1 OPar le costruzioni e gli impianti che esistono legalmente al momento dell'istituzione del parco e sono utilizzabili secondo la loro destinazione, sono protetti nell'effettivo esistente.

b. Costruzioni e impianti protetti nell'effettivo esistente possono essere mantenuti e utilizzati nel modo fino a quel momento consentito. Ogni modifica che va oltre la semplice manutenzione necessita di autorizzazione. L'ente responsabile del parco sostiene i proprietari nell'ottimizzazione del rispettivo utilizzo, per gli aspetti della sostenibilità, in modo particolare per miglioramenti nei settori approvvigionamento e smaltimento, inclusa l'energia.

c. Se una costruzione o un impianto esistenti non sono di pubblico interesse, devono essere rimossi quando se ne presenta l'occasione. (art. 17 cpv. 3 frase 2 OPar). Fintanto che una costruzione o impianto esistente gode della protezione dell'effettivo esistente secondo la lett. a e sono soltanto oggetto di manutenzione ai sensi della lett. b, prevalgono gli interessi privati al loro mantenimento. In questi casi la rimozione è possibile soltanto in base a un accordo contrattuale oppure a un'espropriazione formale cresciuta in giudicato e contro piena indennità.

d. Costruzioni e impianti che al momento dell'istituzione del parco non sono più utilizzabili secondo la destinazione (rovine), devono generalmente essere smantellati soltanto se ciò si rende necessario per ragioni di protezione ambientale, di sicurezza o estetiche. Lo stesso vale per costruzioni e impianti che durante la fase d'esercizio sono abbandonati e vanno in rovina.

4.2 Costruzioni e impianti conformi alla zona centrale

a. Costruzioni e impianti sono conformi alla zona centrale, se secondo il concetto del parco (piano di gestione) hanno una funzione nell'esercizio del parco nazionale. Ciò concerne capanne aperte al pubblico, costruzioni e impianti per l'esercizio dell'alpeggio e strutture per il convogliamento dei visitatori o per l'informazione e l'educazione ambientale.

b. L'ammissibilità di modifiche costruttive e di parziali modifiche dell'utilizzazione di capanne esistenti e edifici alpestri (incluse nuove costruzioni complementari o nuove costruzioni sostitutive) è determinata in base ai relativi concetti di gestione.

4.3 Inventario

a. L'ente responsabile del parco tiene un inventario delle costruzioni e degli impianti nella zona centrale. Per ogni oggetto l'inventario contiene perlomeno dati concernenti la proprietà, un estratto del registro fondiario e una documentazione fotografica dell'esterno dell'edificio e dei relativi dintorni. L'inventario contiene inoltre una descrizione dell'urbanizzazione (accesso, approvvigionamento, smaltimento), la quale è definita con il proprietario e se necessario assicurata con una convenzione di cooperazione. Fintanto che l'inventario non è allestito, l'utilizzo consentito secondo la cifra V./4.1/b comprende anche l'utilizzo praticato finora e oggettivamente adeguato dei dintorni, come taglio dell'erba, recinzione e utilizzazione del legno nelle immediate vicinanze.

b. L'inventario illustra almeno la situazione iniziale (rilievo zero) e contiene dati sullo sviluppo auspicato. Durante l'esercizio del parco esso è aggiornato al minimo ogni quattro anni, in modo che possa fungere da base per misure e progetti nel periodo programmatico successivo.

5. **Modifiche della configurazione del terreno** (art. 17 cpv. 1 lett. d OPar)

a. L'esecuzione di modifiche della configurazione del terreno è di principio vietata.

b. Sono riservati:

- provvedimenti nell'ambito di un progetto di ricerca autorizzato e le disposizioni concernenti la ricerca di minerali e cristalli (cifra V./10.2);

- provvedimenti dopo eventi naturali straordinari, nella misura in cui essi servono al ripristino della rete viaria o di costruzioni conformi alla zona centrale (cifre V./1.2 a e 4.2 a), oppure se sono indispensabili per evitare o eliminare danni ingenti a cose.

6. **Utilizzazione a scopo agricolo** (art. 17 cpv. 1 lett. e OPar)

6.1 Perimetri di pascolo e concetto di gestione

a. L'utilizzazione del terreno a scopo agricolo è permessa soltanto ad aziende di estivazione, su superfici chiaramente delimitate. Al fine di garantire il rispetto dei perimetri di pascolo indicati (superfici di estivazione consentite), le mandrie devono essere sorvegliate e custodite sufficientemente.

Allegato C: Perimetri di pascolo

b. Il concetto di gestione regola, basandosi sul piano di gestione secondo l'ordinanza concernente i contributi di estivazione (OCEst, RS 910.133) anche gli altri ambiti gestionali, in particolar modo quelli relativi alle esigenze per le costruzioni, la loro utilizzazione, l'approvvigionamento (traffico, approvvigionamento e smaltimento) e eventuali funzioni del singolo alpe per i visitatori (accoglienza, informazione e educazione ambientale).

c. Il concetto di gestione è fissato in una convenzione di cooperazione tra i proprietari e l'ente responsabile del parco. I gestori degli alpi e gli uffici cantonali competenti devono essere debitamente coinvolti nell'elaborazione del concetto di gestione.

d. Al più tardi due anni dopo l'inizio della prima fase d'esercizio sono disponibili concetti di gestione per tutti gli alpi che presentano delle strutture aziendali nella zona centrale.

6.2 Modifica dei perimetri di pascolo e dei concetti di gestione

a. Durante l'esercizio del parco l'obiettivo è diminuire i perimetri di pascolo, che occupano circa un quarto della superficie della zona centrale (situazione iniziale), e ridurli a lungo termine al 15%.

b. Se un alpe non è caricato per due anni consecutivi, bisogna verificare il concetto di gestione e se necessario adeguare la convenzione di cooperazione.

c. Dall'inizio della prima fase d'esercizio possono essere utilizzate esclusivamente le superfici di pascolo indicate nell'allegato C. Ampliamenti delle superfici di pascolo e dei carichi normali sono esclusi. I proprietari sono indennizzati per le future riduzioni delle superfici di pascolo o del carico normale, i gestori per le future riduzioni del carico normale.

7. **Bosco** (art. 16 cpv. 3 e 17 cpv. 1 lett. e OPar)

7.1 Superficie forestale sotto il limite del bosco (art. 16 cpv. 3 OPar)

A medio e lungo termine devono essere garantite sufficienti superfici forestali di qualità soddisfacente sotto il limite del bosco. Le superfici al momento mancanti possono essere ottenute attraverso l'ampliamento della zona centrale o la rinuncia al pascolo di superfici forestali potenziali. L'obiettivo per la prima fase d'esercizio è definire 3 km^2 di superfici forestali supplementari o superfici sulle quali il bosco può svilupparsi spontaneamente (superfici potenziali). Misure concrete, rispettivamente singole tappe del necessario ampliamento della superficie forestale al di sotto del limite del bosco sono fissate nell'accordo programmatico quadriennale e adattate agli altri utilizzi nella zona centrale.

7.2 Utilizzazione forestale (art. 17 cpv. 1 lett. e OPar)

a. L'utilizzazione forestale è di principio vietata.

b. Sono riservati:

- provvedimenti necessari ad impedire danni alle superfici al di fuori della zona centrale in caso di incendio, proliferazione del bostrico, blocco di canali a causa di smottamenti, o caduta di massi e di valanghe;

- provvedimenti di conservazione nei boschi di protezione: nel perimetro del bosco di protezione la funzione protettiva ha la precedenza. La sovrapposizione di zona centrale con un bosco di protezione è possibile, a condizione che gli interventi necessari per la conservazione della funzione di protezione non contrastino con le esigenze dell'art. 17 OPar. Al riguardo sono necessarie un'accurata valutazione del rischio e una ponderazione degli interessi da parte delle autorità competenti.

- il pascolo su superfici chiaramente delimitate secondo l'allegato C (pascolo forestale entro i perimetri di pascolo).

8. **Pesca** (art. 17 cpv. 1 lett. f OPar)

a. La pesca è vietata sull'intera superfice della zona centrale.

b. Nei ruscelli che scorrono lungo il limite della zona centrale, la pesca è ammessa soltanto dalla zona periferica.

c. La gestione di specie estranee nelle acque della zona centrale è definita dagli uffici cantonali competenti in accordo con l'UFAM.

9. **Caccia** (art. 17. cpv. 1 lett. f OPar)

9.1 L'intera zona centrale è designata come bandita federale di caccia.

Allegato D: Bandita di caccia con protezione integrale e parziale

9.2 Provvedimenti per la regolazione di popolazioni di specie cacciabili sono consentiti senza preliminare consultazione dell'UFAM solo nelle parti parzialmente protette della bandita federale e solo per il cervo rosso. In casi eccezionali con l'approvazione dell'UFAM possono essere regolate le popolazioni di cervi rossi anche nelle parti integralmente protette della bandita federale. Le soppressioni necessarie devono assumere il carattere di caccie speciali e soddisfare le seguenti esigenze: limitazione di tempo e luogo, piano dettagliato d'abbattimento, limitata cerchia di persone con licenza speciale, controllo dei risultati e trasparenza nei confronti dell'ente responsabile del parco e della Confederazione.

9.3 Nell'intera bandita di caccia gli abbattimenti di animali malati e feriti (protezione degli animali e lotta contro le epizoozie) e singoli abbattimenti di controllo (screening a scopo di controllo della salute dei capi) sono effettuati dall'organo cantonale di vigilanza sulla caccia.

9.4 La soppressione di stambecchi nella zona centrale è eccezionalmente consentita soltanto in base a un piano d'abbattimento autorizzato dall'UFAM, secondo l'Ordinanza federale sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi (ORES, RS 922.27) e secondo l'art. 17 cpv. 2 OPar. Abbattimenti di stambecchi sono limitati ad un massimo di 10% della superficie della zona centrale.

9.5 Contro i danni causati dai grandi predatori sono permesse di principio soltanto misure preventive, in particolare misure pianificatorie di gestione alpestre e misure a protezione delle greggi. Abbattimenti nella zona centrale non sono possibili secondo gli art. 8 e 9 dell'OBAF (Ordinanza sulle bandite federali, RS 922.31) (limitazione alle specie cacciabili).

10. **Raccolta** (art. 17 cpv. 1 lett. g OPar)

10.1 Principio

a. Raccogliere rocce, minerali, fossili, piante e funghi e catturare animali è di principio vietato.

b. Sono riservati provvedimenti presi nell'ambito di un progetto di ricerca autorizzato e le disposizioni concernenti la ricerca di minerali e cristalli.

10.2 Ricerca di minerali e cristalli

a. In deroga al divieto di raccolta, nel rispetto delle condizioni seguenti la ricerca di minerali e cristalli è parzialmente consentita.

b. La zona centrale è suddivisa in tre comparti, nei quali la ricerca di minerali e cristalli è integralmente proibita (comparto I) o ammessa alle condizioni restrittive elencate alla lett. c (comparti II e III).

***Allegato E*:** Comparti ricerca minerali e cristalli

c. Oltre alle limitazioni di tempo e luogo contemplate dall'Allegato E, devono essere rispettate le seguenti premesse e condizioni:

- per la ricerca di minerali e cristalli nelle aree aperte in tutta la zona centrale, è necessaria una registrazione supplementare, per la durata massima di 30 giorni e soltanto per detentori di patente annuale (Comune di Lumnezia (Vrin): patente settimanale)
- la ricerca è permessa soltanto se la copertura vegetale fitta non è distrutta (roccia aperta e fasce detritiche)
- all'abbandono dell'anfratto: lasciare il luogo di ricerca nello stato in cui si è trovato
- salita e discesa possibilmente lungo i sentieri e gli itinerari del parco definiti nell'allegato B1
- sono permessi unicamente attrezzi a mano (nessuna macchina e nessun materiale esplosivo)
- oggetti rinvenuti di grandi dimensioni possono essere recuperati con l’elicottero soltanto con il consenso dell'ente responsabile del parco
- tenuta di una carta di notifica con indicazione dei giorni di lavoro, luoghi di ritrovamento e oggetti rinvenuti (qualità e dimensione)
- obbligo di mettere a disposizione gli oggetti rinvenuti nella zona centrale per la ricerca scientifica e l'esposizione.

d. Le attività di raccolta dei cercatori di minerali e cristalli e le loro ripercussioni sono complessivamente documentate dall'ente responsabile del parco con le carte di notifica, sono analizzate nell'ambito del concetto di ricerca e monitoraggio e trasmesse alla Commissione di ricerca per la valutazione. Per le zone, nelle quali contro le aspettative lo sviluppo libero della natura è compromesso o sussiste la possibilità oggettiva di danni, la ricerca di minerali e cristalli deve essere conformemente regolata ex novo dall'inizio di una nuova fase d'esercizio.

e. Nei primi quattro anni della prima fase d'esercizio l'attività di ricerca di minerali e cristalli è contingentata. Il contingentamento avviene in tre successive fasi:

- Dall'inizio della fase d'esercizio (2018): Rilevamento dell'attività di ricerca di minerali e cristalli da parte dei singoli Comuni grigionesi rispettivamente del Cantone Ticino in base alle carte di notifica.

- Nel terzo anno dall'inizio della prima fase d'esercizio (2020): 1. Valutazione dell'attività di ricerca di minerali e cristalli 2018/2019 nelle aree di zona centrale dei singoli Comuni, sia qualitativa (frequenza e durata dell'attività di ricerca) sia quantitativa (considerazione della sensibilità dei luoghi concreti di ubicazione degli anfratti lavorati); 2. Determinazione dei contingenti per ogni Comune grigionese e per il Cantone Ticino (considerando la situazione speciale di Olivone) per i due anni successivi (2020/21); 3. Definizione del necessario obiettivo di riduzione a lungo termine.

- Dal 2022: Fissazione biennale dei contingenti in funzione dell'obiettivo di riduzione.

11. Altre regole comportamentali nella zona centrale

a. Non abbandonare rifiuti

b. Non fare il bagno nei laghi e nei ruscelli; nelle zone di sosta secondo la cifra V./1.2/c è permesso fare il bagno

c. Non accendere fuochi

d. Non trascorrere la notte all'aperto (bivacchi e campeggi vietati)

12. Riconoscibilità

Persone e gruppi di persone, che in base alla loro funzione nella zona centrale si devono muovere in deroga alle regole generali valide per i visitatori, devono essere riconoscibili nell'esercizio della loro speciale attività secondo quanto pattuito con l'ente responsabile del parco~~,~~ e, se necessario devono identificarsi (tessera di servizio, patente di ricercatori di minerali e cristalli, ecc.).

Allegati al Regolamento della zona centrale

A Cartina zona centrale

B1 Sentieri, itinerari alpini estivi del parco e zone di sosta

B2 Itinerari alpini invernali del parco

C Perimetri di pascolo

D Bandita di caccia con protezione integrale e parziale

E Comparti ricerca minerali e cristalli